

Dense nubi, certo, si addensano all'orizzonte del nostro Paese e della Chiesa in Italia. Per questo deve rafforzarsi il vincolo della carità, che ci unisce fra noi e coi nostri fedeli; e deve farsi ogni sforzo affinché, nella grazia dello Spirito, si risvegli nel nostro popolo « un cristianesimo forte » — come ha detto il Santo Padre — capace di testimoniare coraggiosamente la fede nell'ambito della vita ecclesiale, familiare e civile; e si sappia trarre argomento di nuova forza morale dagli stessi mali che affliggono la società.

Disposti ad ogni possibile sostegno al Suo e nostro difficile ministero, Le assicuriamo la nostra preghiera e Le siamo cordialmente uniti nella sofferta sollecitudine e nella sicura speranza dell'aiuto del Signore

dev.mi

- + ANTONIO CARD. POMA, *Presidente*
- + GIUSEPPE CARRARO, *Vice-Presidente*
- + MARIO J. CASTELLANO, *Vice-Presidente*
- + GUGLIELMO MOTOLESE, *Vice-Presidente*
- + ENRICO BARTOLETTI, *Segretario Generale*

Schema di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi

Il testo di questo schema è stato approvato dai membri del Consiglio Permanente della C.E.I. con regolare votazione, in data 1° marzo 1975.

Lo schema è stato preparato dalla Commissione mista Vescovi-Religiosi, ed è accompagnato da una premessa, contestuale alla convenzione stessa, che ne spiega le finalità e lo spirito, in conformità al Concilio.

E' stato inoltre presentato alla Sacra Congregazione per il Clero e alla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari.

Lo schema, pertanto, diviene normativo, anche se, per sua natura, è da considerarsi indicativo per i contraenti.

I. - Introduzione

1. - Nella Chiesa italiana da alcuni anni si riscontra un fenomeno che tende ad estendersi; un numero sempre maggiore di parrocchie,

relativamente al passato, viene affidato ai religiosi per le necessità spirituali delle Chiese particolari e per le accresciute esigenze pastorali del popolo di Dio.

2. - Già il Concilio Vaticano II aveva rilevato che « specialmente in vista delle urgenti necessità delle anime e della scarsità del clero diocesano, gli Istituti Religiosi, che non siano esclusivamente addetti alla vita contemplativa, possono essere chiamati dai Vescovi a collaborare nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun Istituto » (*Christus Dominus*, 35; cfr. n. 34 *ibidem*). E nella « *Lumen gentium* » se ne indicava anche il motivo: « Siccome i consigli evangelici, per mezzo della carità alla quale conducono, congiungono in modo speciale i loro seguaci alla Chiesa e al suo mistero, la vita spirituale di questa deve essere consacrata al bene di tutta la Chiesa. Di qui ne deriva il dovere di lavorare, secondo le forze ed il genere della propria vocazione, sia con la preghiera, sia anche con l'opera attiva, a radicare e consolidare negli animi il regno di Cristo e a dilatarlo in ogni parte della terra » (n. 44).

3. - Perciò il Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, più esplicitamente, dichiara che « l'Ordinario del luogo può, di sua propria autorità, con il consenso del superiore competente, affidare una parrocchia ad un Istituto Religioso, anche erigendola in una chiesa religiosa del medesimo Istituto » (I, art. 33).

4. - Si aggiunge la riscoperta della responsabilità dei cristiani verso la propria Chiesa particolare ed un rinnovato spirito di collaborazione tra religiosi e clero diocesano relativamente ai bisogni di questa, suscitata dall'azione dello Spirito nella Chiesa e dagli apporti teologici e pastorali del Concilio Vaticano II.

5. - Perciò la Commissione mista Vescovi-Religiosi, a completamento della precedente nota sulla « Collaborazione tra Clero diocesano e Religiosi » (Cfr. *Notiziario C.E.I.*, 1970, n. 1, pag. 1-7), nell'intento di rendere più effettiva ed efficace la collaborazione in atto, specie nell'ambito delle parrocchie, ha creduto opportuno offrire alcuni suggerimenti e presentare uno schema di convenzione per l'affidamento delle parrocchie ai religiosi di vita non strettamente contemplativa, consci che le esigenze pastorali della vita parrocchiale possono ben comporsi con quelle degli Istituti religiosi, in una proficua intesa ed in una osmosi feconda.

6. - La parrocchia non è né una semplice circoscrizione ecclesiastica, né un fatto puramente amministrativo, ma una vera comunità cristiana locale, che in un determinato luogo esprime e rende presente la Chiesa universale. In essa, in comunione col Vescovo, sono vitalmente

inseriti i cristiani e si realizzano gli elementi essenziali che costituiscono la comunità di Cristo. La parrocchia infatti è il centro delle celebrazioni liturgiche ed in modo particolare dell'Eucaristia, è il luogo della proclamazione della parola di Dio e della sua testimonianza nella carità: in essa perciò è resa visibile la Chiesa, Corpo di Cristo, per il compimento di ogni opera di bene, conforme ai carismi dei singoli fedeli. La parrocchia pertanto costituisce uno strumento importante e normalmente non sostituibile nella vita della Chiesa per alimentare concretamente la vita cristiana del popolo di Dio.

7. - Una comunità religiosa impegnata al servizio d'una parrocchia, in quanto esprime una testimonianza di vita più aderente alle esigenze evangeliche, con la convivenza fraterna dei membri, alimentata dalla preghiera e dall'Eucaristia, con la comunione dei beni nella povertà evangelica, il celibato per il regno dei cieli e una più piena disponibilità al piano salvifico, trova in se stessa elementi validi per annunciare il Vangelo e portare le comunità parrocchiali alla maturità di Cristo. Inserita in una più vasta e varia comunità ecclesiale, la comunità religiosa può diventare, quindi, fermento evangelico vivificante.

8. - I carismi poi dei vari Ordini e Congregazioni religiose arricchiranno con la molteplicità dei loro doni, una diocesi come una parrocchia, di modalità diverse per la realizzazione e la testimonianza del regno di Dio.

9. - Nella misura quindi in cui i religiosi in cura d'anime restano fedeli e vivranno intensamente la propria vocazione, possono costituire motivo di un'efficace animazione cristiana della comunità affidata alle loro cure ed essere testimonianza ed appello per tutti i fedeli ad una vita evangelica, realizzata secondo la specifica vocazione di ogni cristiano alla santità (cfr. *Lumen gentium*, cap. V). Ne dà conferma lo stesso Concilio Vaticano II, allorché asserisce che « la professione dei consigli evangelici appare come un segno, il quale può e deve attirare efficacemente tutti i membri della Chiesa a compiere con slancio i doveri della vocazione cristiana » (*Lumen gentium*, 44).

II. - Convenzione

L'Ordinario Diocesano di ed il Superiore competente (Generale, Abate, Provinciale) dell'Istituto di Perfezione di stipulano la seguente convenzione.

Art. 1

L'Ordinario diocesano di affida « in perpetuo », ad nutum S. Sedis, la Parrocchia di eretta nella chiesa di che è di proprietà dell'Istituto di Perfezione di (o della Persona morale diocesana) in località; alla Provincia, all'Istituto, al Monastero di del medesimo Istituto di Perfezione; e, con le debite autorizzazioni dell'Autorità Religiosa competente, la unisce alla « Casa Religiosa », in modo da costituire possibilmente una « Casa Religiosa parrocchiale ».

Art. 2

Il Superiore Religioso, d'intesa con l'Ordinario del luogo, si impegna a destinare un congruo numero di religiosi per la cura della Parrocchia, proporzionatamente alle esigenze della medesima.

Nella casa religiosa parrocchiale ci siano un religioso, al quale, su presentazione del Superiore competente, l'Ordinario commette l'ufficio di parroco; e dei religiosi i quali cooperano con lui nella cura delle anime; ad essi saranno concesse tutte le facoltà necessarie. La loro azione sarà coordinata dal parroco religioso.

Ai religiosi destinati al servizio della parrocchia sia assicurata una certa stabilità; ed in caso di trasferimento si tenga conto delle esigenze pastorali inerenti alla cura delle anime.

Art. 3

I religiosi ai quali è affidata la parrocchia, facendo parte del presbitero diocesano, esercitano il ministero in armonia e nello spirito della diocesi e degli organismi diocesani e in fraterna collaborazione col clero diocesano.

Essi si atterrano a tutte le prescrizioni che l'Ordinario impartirà alle parrocchie diocesane.

Art. 4

Se la parrocchia è stata eretta in una chiesa il cui edificio è di proprietà dei religiosi, l'amministrazione della chiesa e dei relativi beni è di pertinenza dell'Istituto religioso. Tale amministrazione sarà tenuta distinta da quella del Beneficio parrocchiale e da quella delle Opere Parrocchiali; e se esiste, anche da quella del Santuario.

L'amministrazione di eventuali beni destinati al culto va sottoposta alla revisione dell'Ordinario.

L'amministrazione dei beni sarà conforme alle disposizioni vigenti per le altre parrocchie della diocesi.

Art. 5

Se, per validi motivi, l'Istituto di Perfezione dovesse lasciare la cura della parrocchia o l'Ordinario diocesano dovesse trasferire la parrocchia in altra chiesa:

a) la cessione avrà luogo, di comune intesa, tra l'Ordinario diocesano ed il Superiore Religioso competente. In caso di controversie si ricorrerà alle SS. Congregazioni per il Clero e per i Religiosi;

b) i beni intestati alla Chiesa parrocchiale, al Beneficio parrocchiale e alle Opere parrocchiali e ove esista al Santuario restano ai rispettivi Enti o Amministrazioni;

c) la dote del Beneficio, anche se costituita dall'Istituto di Perfezione, rimane acquisita al Beneficio parrocchiale;

d) le Opere annesse alla Parrocchia, costruite o acquistate dai Religiosi con i propri mezzi e non con le offerte dei fedeli, comportano un accordo tra l'Ordinario e il Superiore competente. In caso di controversia si ricorrerà alle SS. Congregazioni competenti.

Art. 6

L'inventario degli eventuali beni della Chiesa parrocchiale, che non siano di proprietà dell'Istituto di Perfezione, del Beneficio parrocchiale e delle Opere parrocchiale dovrà essere allegato alla convenzione in triplice copia, da conservarsi una presso la Curia Vescovile, una all'Archivio della Provincia Religiosa, ed una all'Archivio della Parrocchia.

Detti inventari dovranno essere normalmente aggiornati ogni tre anni.

Art. 7

Le parrocchie religiose, come le altre parrocchie diocesane dovranno esibire all'Ordinario i preventivi ed i consuntivi delle amministrazioni, a norma del Diritto Canonico.

Art. 8

Tutte le iniziative di carattere pastorale e liturgico del programma pastorale diocesano approvato dall'Ordinario, saranno attuate anche nelle parrocchie religiose.